

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA PROPOSTA DI CUI AL PUNTO N. 1
ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI GRIFAL S.P.A.**

del 27 aprile 2023 in unica convocazione

Cologno al Serio (BG), 12 aprile 2023

La presente relazione (la “**Relazione**”) viene redatta dal Consiglio di Amministrazione di Grifal S.p.A. (la “**Società**”), per illustrare le modifiche dello statuto sociale (lo “**Statuto**”) che vengono proposte all’Assemblea Straordinaria degli azionisti convocata per il giorno 27 aprile 2023, in unica convocazione, per trattare il primo argomento di parte straordinaria.

1. Introduzione del voto maggiorato e conseguente modifica degli articoli 6 e 9 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre alla Vostra approvazione, anche in considerazione dell’orientamento espresso dal Consiglio Notarile di Milano nella massima n. 184 del 7 gennaio 2020 (*Attribuzione di diritti diversi al ricorrere di condizioni «soggettive» dei soci*), l’introduzione nello Statuto della Società dell’istituto della maggiorazione del voto, con conseguente modifica di talune previsioni dello Statuto, come di seguito illustrato.

Le modifiche proposte e, dunque, l’introduzione della maggiorazione del voto in dipendenza del possesso continuativo di azioni ordinarie, permetteranno alla Società di incentivare investimenti di medio-lungo termine da parte degli azionisti (così da stabilizzare l’azionariato dell’Emittente), i quali, in virtù del beneficio loro riconosciuto, vedranno rafforzato il proprio ruolo nella *governance* della Società.

Sebbene i titoli della Società non siano ammessi a negoziazione su un mercato regolamentato e pertanto non siano soggetti alle disposizioni contenute nell’articolo 127-*quinquies* del d.lgs. 58/1998 (“**TUF**”), come indicato nella suddetta massima notarile, lo Statuto sociale potrebbe attribuire diritti diversi, con la stessa modalità tecnica dell’articolo 2351, comma 3, cod. civ. e degli articoli 127-*quater* e 127-*quinquies* del TUF, in dipendenza di condizioni soggettive relative al singolo socio, anche al di là delle ipotesi espressamente previste dalle norme ora citate.

In altre parole, i medesimi diritti “diversi” che possono caratterizzare le categorie di azioni ai sensi dell’articolo 2348 cod. civ. possono essere attribuiti, non già a una parte predeterminata delle azioni, bensì agli azionisti che si trovino in determinate condizioni, anche con riferimento al possesso delle loro azioni.

Si precisa pertanto che le modifiche che si intendono proporre per introdurre l’istituto della maggiorazione del diritto di voto nello Statuto sociale non comportano la creazione di categorie speciali di azioni dotate di diritti particolari, ma - applicando il principio espresso nella massima notarile - determinano la facoltà per gli azionisti della Società di poter beneficiare della maggiorazione del diritto di voto derogando al principio “*one share – one vote*”.

Allo scopo di poter dare attuazione alla maggiorazione del diritto di voto, il Consiglio di Amministrazione ritiene pertanto di poter tendenzialmente riprodurre nello Statuto sociale - salvo qualche adattamento - quanto disposto dall’articolo 127- *quinquies* del TUF, apportando le modifiche nei termini di seguito illustrati.

1. Entità del beneficio, soggetti beneficiari e richiesta del beneficio.

Si propone di adottare l’istituto della maggiorazione del voto con l’attribuzione del beneficio nella misura di tre voti per ciascuna azione. Il Consiglio di Amministrazione ritiene, infatti, che tale coefficiente sia idoneo ad assicurare che la maggiorazione del voto sia effettivamente ed efficacemente premiante per gli azionisti che intendano avvalersene.

Il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di attribuire il beneficio agli azionisti della Società che ne faranno espressamente richiesta entro 60 giorni dalla *record date* di cui all’art. 83-*sexies*, TUF, relativa all’Assemblea straordinaria (18 aprile 2023).

Più in particolare, la maggiorazione del diritto di voto sarà riconosciuta in modo automatico agli azionisti che trasmetteranno una richiesta alla Società in tal senso (“**Richiesta**”), per tutte o parte delle azioni ordinarie detenute,

corredata dalla comunicazione rilasciata dall'intermediario presso il quale le azioni sono depositate ai sensi della normativa vigente, che accerti il possesso azionario continuativo dalla *record date* (18 aprile 2023) fino alla data della Richiesta.

Si propone quindi di precisare che il beneficio della maggiorazione possa spettare (i) al pieno proprietario dell'azione con diritto di voto, (ii) al nudo proprietario dell'azione con diritto di voto, nonché (iii) all'usufruttuario con diritto di voto; fermo restando che la costituzione in pegno senza attribuzione del diritto di voto al creditore pignoratizio (e, quindi, con conservazione in capo al titolare dell'azione) non costituisce causa di decadenza dal beneficio.

Si precisa che colui al quale spetta il diritto di voto può in ogni caso e in via irrevocabile rinunciare al voto maggiorato, per tutte o parte delle azioni.

2. Conservazione, estensione e perdita del diritto di voto maggiorato

Si propone inoltre di specificare nello Statuto sociale che la maggiorazione del voto sarà conservata con piena validità ed efficacia al ricorrere dei seguenti casi:

- costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo sulle azioni con conservazione del diritto di voto in capo al titolare del diritto reale legittimante;
- successione a causa di morte a favore degli aventi causa (erede o legatario);
- fusione o scissione del titolare del diritto reale legittimante a favore della società risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione;
- trasferimento da un OICR ad altro OICR (o da un comparto ad altro comparto dello stesso OICR) gestiti dalla medesima SGR;
- trasferimento a titolo gratuito a favore di eredi, in forza di un patto di famiglia, per la costituzione e/o dotazione di un *trust*, fondo patrimoniale o fondazione di cui il trasferente iscritto o i suoi eredi siano beneficiari;
- ove il diritto reale legittimante sia detenuto attraverso un *trust* o società fiduciaria, il mutamento del *trustee* o della società fiduciaria;
- trasferimento a una società interamente controllata.

Il beneficio del voto maggiorato verrà invece meno nel caso di cessione dell'azione a titolo oneroso o gratuito, restando inteso che per "cessione" si intende ogni operazione che comporti il trasferimento delle azioni come pure la costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo sulle azioni quando ciò comporti la perdita del diritto di voto da parte dell'azionista. Resta fermo che qualora la cessione a titolo oneroso o gratuito abbia ad oggetto solo una parte delle azioni a voto maggiorato, il cedente conserva il voto maggiorato sulle azioni diverse da quelle cedute.

Infine, la maggiorazione del diritto di voto si estenderà nei seguenti casi:

- proporzionalmente alle azioni di nuova emissione, in caso di aumento di capitale gratuito ai sensi dell'articolo 2442 cod. civ. e di aumento di capitale a pagamento mediante nuovi conferimenti effettuati in esercizio del diritto di opzione;
- alle azioni assegnate in cambio di quelle cui è attribuito il diritto di voto maggiorato, in caso di fusione o di scissione, qualora ciò sia previsto dal relativo progetto.

3. Effetti della maggiorazione del voto ai fini del computo dei *quorum* assembleari e ai fini dell'esercizio di diritti di minoranza.

La maggiorazione del voto si computerà anche per la determinazione dei *quorum* costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale; mentre la maggiorazione del voto non avrà effetto sui diritti diversi dal voto, dipendenti da determinate aliquote del capitale.

4. Modifiche degli articoli 6 e 9 dello Statuto sociale.

Come già precisato, l'introduzione dell'istituto della maggiorazione del voto comporta la conseguente modifica di talune previsioni statutarie, e nello specifico degli articoli 6 e 9 dello Statuto della Società.

Nella tabella seguente, vengono messi a confronto il testo degli articoli oggetto di modifica dello statuto vigente ed il loro nuovo testo proposto, evidenziando in grassetto e in carattere sottolineato, nel nuovo testo, le parti aggiunte, e in carattere barrato le parti eliminate:

<i>Testo vigente</i>	<i>Nuovo testo proposto</i>
Articolo 6 - Categorie di azioni e strumenti finanziari	Articolo 6 - Categorie di azioni e strumenti finanziari
Le Azioni Ordinarie sono nominative, indivisibili, liberamente trasferibili e conferiscono ai loro titolari uguali diritti. In particolare, ogni Azione Ordinaria attribuisce il diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società nonché gli altri diritti amministrativi e patrimoniali previsti dalla legge o dallo statuto. La Società ha facoltà di emettere altre categorie di azioni e strumenti finanziari, ivi incluse azioni di risparmio, obbligazioni anche convertibili e "cum warrant" e "warrant", ove constino le condizioni previste dalla normativa vigente. La Società può emettere, altresì, strumenti finanziari partecipativi, forniti di diritti patrimoniali e/o amministrativi, in conformità alle disposizioni applicabili. La competenza all'emissione di tali strumenti finanziari è attribuita al consiglio di amministrazione, fatte salve le competenze inderogabili dell'assemblea straordinaria previste dalla legge. Nella deliberazione di emissione saranno stabilite, <i>inter alia</i>, le caratteristiche degli strumenti finanziari emessi, precisando, in particolare, i diritti che essi conferiscono, le sanzioni nel caso di inadempimento delle prestazioni e, se ammessa, la legge di circolazione. L'emissione di azioni potrà anche avvenire mediante conversione di altre categorie di azioni.	Le Azioni Ordinarie sono nominative, indivisibili, liberamente trasferibili e conferiscono ai loro titolari uguali diritti. In particolare, ogni Azione Ordinaria attribuisce il diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società nonché gli altri diritti amministrativi e patrimoniali previsti dalla legge o dallo statuto. In deroga al principio generale di un diritto di voto per azione, ciascuna azione dà diritto a tre voti a condizione che: (i) entro 60 giorni dalla <i>record date</i> di cui all'articolo 83-sexies TUF relativa all'Assemblea straordinaria del 27 aprile 2023 l'azionista abbia formulato una richiesta alla Società in tal senso ("Richiesta"), per tutte o parte delle azioni ordinarie detenute; (ii) tale Richiesta sia stata corredata dalla comunicazione attestante il possesso continuativo delle azioni per le quali è stata effettuata la Richiesta, in virtù di un diritto reale legittimante l'esercizio del diritto di voto (piena proprietà, nuda proprietà con diritto di voto o usufrutto con diritto di voto), dalla <i>record date</i> alla data della Richiesta, rilasciata dall'intermediario presso il quale le azioni sono depositate ai sensi della normativa vigente. Laddove le condizioni di cui al comma precedente risultino soddisfatte, l'avente diritto potrà esercitare tre voti nelle assemblee in cui è legittimato ad intervenire esibendo apposita certificazione, nelle forme previste dalla normativa applicabile. La maggiorazione del diritto di voto si conserva nei seguenti casi: a) costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo sulle azioni con mantenimento del diritto di voto in capo al titolare del diritto reale legittimante;

	b) successione a causa di morte a favore dell'erede e/o legatario; c) fusione o scissione del titolare del diritto reale legittimante a favore della società risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione; d) trasferimento da un OICR ad altro OICR (o da un comparto ad altro comparto dello stesso OICR) gestiti dalla medesima SGR; e) trasferimenti infragruppo da parte del titolare del diritto reale legittimante a favore del soggetto che lo controlla ovvero a favore di società da esso controllate o sottoposte a comune controllo. A tal fine la nozione di controllo è quella prevista dall'art. 2359, comma 1, n. 1, cod. civ.; f) ove il diritto reale legittimante sia detenuto attraverso un <i>trust</i> o società fiduciaria, il mutamento del <i>trustee</i> o della società fiduciaria; g) trasferimento a società interamente controllata. La maggiorazione del diritto di voto si estende: a) proporzionalmente alle azioni di nuova emissione, in caso di aumento di capitale gratuito ai sensi dell'articolo 2442 cod. civ. e di aumento di capitale a pagamento mediante nuovi conferimenti effettuati in esercizio del diritto di opzione; b) alle azioni assegnate in cambio di quelle cui è attribuito il diritto di voto maggiorato, in caso di fusione di scissione, qualora ciò sia previsto dal relativo progetto. La maggiorazione del diritto di voto viene meno in caso di cessione a titolo oneroso o gratuito delle azioni, restando inteso che per "cessione" si intende ogni operazione che comporti il trasferimento delle azioni come pure la costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo sulle azioni quando ciò comporti la perdita del diritto di voto da parte dell'azionista controllata; fermo restando che qualora la cessione a titolo oneroso o gratuito abbia ad oggetto solo una parte delle azioni a voto maggiorato, il cedente conserva il voto maggiorato sulle azioni diverse da quelle cedute. È sempre riconosciuta la facoltà in capo a colui cui spetta il diritto di voto maggiorato di rinunciare in ogni tempo irrevocabilmente (in tutto o in parte) alla maggiorazione del diritto di voto, mediante comunicazione scritta da inviare alla società. La maggiorazione del diritto di voto si computa per la determinazione dei <i>quorum</i> costitutivi e deliberativi che
--	---

	fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale, ma non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di un numero di azioni che rappresentino determinate aliquote del capitale sociale. [INVARIATO] [INVARIATO] [INVARIATO] [INVARIATO]
Articolo 9 – Comunicazione delle Partecipazioni Rilevanti	Articolo 9 – Comunicazione delle Partecipazioni Rilevanti
A partire dal momento in cui e sino a quando emesse dalla società siano negoziate su un sistema multilaterale di negoziazione (e finché non sia intervenuta la revoca dalle negoziazioni) e sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria norme di legge analoghe, si rendono applicabili, per richiamo volontario e in quanto compatibili, le disposizioni dettate per le società quotate dall'articolo 120 TUF, in materia di obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti, anche con riferimento ai regolamenti Consob di attuazione e agli orientamenti espressi da Consob in materia. Ai fini del presente articolo: (i) per partecipazione, si intende una quota, detenuta anche indirettamente per il tramite di società controllate, fiduciari o per interposta persona, delle azioni dalla Società che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori; (ii) per partecipazione rilevante, si intende il raggiungimento o il superamento (in aumento o in riduzione) delle soglie del 5% (cinque per cento), 10% (dieci per cento), 15% (quindici per cento), 20% (venti per cento), 25% (venticinque per cento), 30% (trenta per cento), 50% (cinquanta per cento), 66,6% (sessantasei virgola sei per cento) e 90% (novanta per cento) del capitale sociale, ovvero delle diverse soglie di volta in volta previste dalla normativa e dai regolamenti applicabili. Gli azionisti che raggiungano o superino, in aumento o in diminuzione, le soglie di partecipazione rilevante sono tenuti a darne comunicazione alla società.	A partire dal momento in cui e sino a quando emesse dalla società siano negoziate su un sistema multilaterale di negoziazione (e finché non sia intervenuta la revoca dalle negoziazioni) e sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria norme di legge analoghe, si rendono applicabili, per richiamo volontario e in quanto compatibili, le disposizioni dettate per le società quotate dall'articolo 120 TUF, in materia di obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti, anche con riferimento ai regolamenti Consob di attuazione e agli orientamenti espressi da Consob in materia. Ai fini del presente articolo: (i) per partecipazione, si intende una quota, detenuta anche indirettamente per il tramite di società controllate, fiduciari o per interposta persona, delle azioni dalla Società che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori; (ii) per partecipazione rilevante, si intende il raggiungimento o il superamento (in aumento o in riduzione) delle soglie del 5% (cinque per cento), 10% (dieci per cento), 15% (quindici per cento), 20% (venti per cento), 25% (venticinque per cento), 30% (trenta per cento), 50% (cinquanta per cento), 66,6% (sessantasei virgola sei per cento) e 90% (novanta per cento) del capitale sociale dei diritti di voto, ovvero delle diverse soglie di volta in volta previste dalla normativa e dai regolamenti applicabili. Gli azionisti che raggiungano o superino, in aumento o in diminuzione, le soglie di partecipazione rilevante sono tenuti a darne comunicazione alla società.

La comunicazione relativa alle partecipazioni rilevanti dovrà essere effettuata, senza indugio e comunque entro 4 (quattro) giorni di negoziazione dalla data di perfezionamento dell'atto o dell'evento che ha determinato il sorgere dell'obbligo, indipendentemente dalla data di esecuzione. I diritti di voto e gli altri diritti che consentono di influire sulla società inerenti alle azioni per le quali non sono stati adempiuti agli obblighi di comunicazione previsti nel presente Articolo 9 sono sospesi e non possono essere esercitati e le deliberazioni assembleari adottate con il loro voto determinante sono impugnabili a norma dell'articolo 2377 Cod. Civ.. Le azioni per le quali non sono stati adempiuti agli obblighi di comunicazione sono computate ai fini della costituzione dell'assemblea, ma non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.	La comunicazione relativa alle partecipazioni rilevanti dovrà essere effettuata, senza indugio e comunque entro 4 (quattro) giorni di negoziazione dalla data di perfezionamento dell'atto o dell'evento che ha determinato il sorgere dell'obbligo, indipendentemente dalla data di esecuzione, ovvero, in caso di maggiorazione del diritto di voto, entro 4 (quattro) giorni di negoziazione dalla data in cui la società comunica al pubblico l'ammontare complessivo dei diritti di voto così come previsto nell'articolo 6 del presente Statuto. I diritti di voto e gli altri diritti che consentono di influire sulla società inerenti alle azioni per le quali non sono stati adempiuti gli obblighi di comunicazione previsti nel presente Articolo 9 sono sospesi e non possono essere esercitati e le deliberazioni assembleari adottate con il loro voto determinante sono impugnabili a norma dell'articolo 2377 Cod. Civ.. Le azioni ovvero i diritti di voto per cui per le quali non sono stati adempiuti gli obblighi di comunicazione sono computati ai fini della costituzione dell'assemblea, ma non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.
--	--

Anche alla luce di quanto indicato dal Consiglio Notarile di Milano nella massima n. 184/2020, ad avviso del Consiglio di Amministrazione la modifica statutaria dà luogo al diritto di recesso dei soci ai sensi dell'art. 2437, lett. g), cod. civ. a un valore di liquidazione pari a 2,43 Euro (due virgola quarantatré).

L'efficacia della delibera di modifica statutaria è subordinata al verificarsi delle condizioni sospensive del mancato esercizio del diritto di recesso da parte dei soci di Grifal che comporti un esborso per la stessa superiore ad Euro 500.000 (cinquecento mila), al netto degli importi a carico degli azionisti che esercitino i propri diritti di opzione e prelazione ai sensi dell'articolo 2437-*quater*, cod. civ., nonché di eventuali terzi, nell'ambito del procedimento di liquidazione, e della mancata contestazione sul valore di liquidazione delle azioni ai sensi dell'art. 2437-*ter*, comma 6, cod. civ..

Per maggiori informazioni circa la determinazione del valore di liquidazione delle azioni, i termini e le modalità per l'esercizio del diritto di recesso e una descrizione più puntuale del procedimento di liquidazione, si rinvia alla relativa relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2437-*ter*, cod. civ., disponibile sul sito *internet* www.grifal.it, nella sezione *Investor Relations*.

* * * * *

Alla luce di quanto esposto, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla vostra approvazione la seguente

Proposta di deliberazione:

"L'Assemblea straordinaria degli Azionisti di Grifal S.p.A.,

- *preso atto della proposta del Consiglio di Amministrazione e*
- *esaminata la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione*

delibera:

- 1) *di modificare gli articoli 6 e 9 dello statuto sociale di Grifal S.p.A. come risulta nella Relazione illustrativa degli amministratori, che costituisce allegato al verbale assembleare;*
- 2) *di conferire al Consiglio di Amministrazione, con facoltà di sub-delega, ogni più ampio potere necessario od opportuno per dare esecuzione alla delibera di cui sopra, nonché per compiere tutti gli atti e i negozi necessari od opportuni a tal fine, inclusi, a titolo meramente esemplificativo, quelli relativi: alla gestione dei rapporti con qualsiasi organo e/o Autorità competente; all'ottenimento dell'approvazione di legge per la delibera di cui sopra, con facoltà di introdurre le eventuali modifiche che potrebbero eventualmente essere richieste dalle competenti Autorità e/o dal Registro delle Imprese in sede di iscrizione delle stesse, e a adottare ogni formalità necessaria per la gestione delle azioni a voto maggiorato, ivi inclusa la predisposizione di eventuali elenchi".*

Cologno al Serio (BG), 12 aprile 2023

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente – Fabio Angelo Gritti